



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: cr.lazio01@lnd.it

Stagione Sportiva 2024-2025

Comunicato Ufficiale N. 81 del 04/10/2024

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 30 luglio 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

2) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. PAOLO SALVATORE, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. SHOT CASSIA F.C., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 21, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA, DEL SIG. CRISTIAN MARTELLI, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. SHOT CASSIA F.C., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 21, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, DEL SIG. DANIELE ROTELLA, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. SHOT CASSIA F.C., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 21, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ DELLA SOCIETÀ SHOT CASSIA FC A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 19 del 31/07/2024

Il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti dell'attività istruttoria svolta nel procedimento disciplinare n. 850 pfi23-24, avente ad oggetto: "Partecipazione in posizione irregolare, in quanto squalificato, del calciatore sig. Daniele Rotella, nelle fila della squadra schierata dalla ASD Shot Cassia FC, alla gara ASD Shot Cassia FC – ASD Nuovo Borgo San Martino valevole per il girone C del campionato di Prima Categoria";

Esaminati i documenti acquisiti nel corso dell'attività istruttoria svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

Vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata;

Vista la memoria difensiva fatta pervenire all'esito della notifica della Comunicazione di Conclusione delle Indagini dal sig. Paolo Salvatore, in proprio e nella qualità di presidente dotato di

poteri di rappresentanza della società A.S.D. Shot Cassia F.C.;

Ritenuto che dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso quanto segue: con nota del 21 febbraio la Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Lazio ha segnalato la posizione irregolare del calciatore sig. Daniele Rotella che avrebbe preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Shot Cassia F.C, alla gara A.S.D. Shot Cassia F.C – Nuovo Borgo San Martino del 30.12.2023, valevole per il campionato di Prima Categoria, nonostante lo stesso dovesse ancora scontare una squalifica irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 205 del 4.1.2024 del Comitato Regionale Lazio.

Dalla documentazione acquisita agli atti del procedimento i fatti oggetto della segnalazione risultano provati.

Anche nella memoria difensiva fatta pervenire all'esito della notifica della Comunicazione di Conclusione delle Indagini dal sig. Paolo Salvatore, poi, con pieno valore confessorio viene confermata sia la condotta che le relative responsabilità.

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Dr. Antonio Baglivo, con il coordinamento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Maurizio Gentile;

Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva;

La Procura Federale ha ritenuto deferire innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio:

- il sig. Paolo Salvatore, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Shot Cassia F.C.;
- il sig. Cristian Martelli, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Shot Cassia F.C.;
- il sig. Daniele Rotella, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Shot Cassia F.C.;
- la società A.S.D. Shot Cassia F.C..

per rispondere rispettivamente delle seguenti violazioni:

- il sig. Paolo Salvatore, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Shot Cassia F.C., della violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva;
- il sig. Cristian Martelli, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Shot Cassia F.C., della violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva;
- il sig. Daniele Rotella, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Shot Cassia F.C., della violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva;
- la società A.S.D. Shot Cassia FC a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva.

Nella riunione indetta dal Tribunale Federale Territoriale per il giorno 30 luglio 2024, ore 15:15, era presente per la Procura Federale l'Avv. Giovanni Greco, mentre per i deferiti era presente l'Avv. Giorgio Aiello, in rappresentanza del sig. Cristian Martelli; nessuno era altresì presente per i rimanenti deferiti.

Preliminarmente, il rappresentante della Procura Federale dichiarava di aver raggiunto accordo di patteggiamento ai sensi dell'art.127 del C.G.S. con tutti i soggetti deferiti, come da moduli trasmessi.

Nello specifico, le sanzioni accordate sono le seguenti:

- Rotella Daniele, sanzione base di n.3 gare di squalifica, diminuita ai sensi dell'art.127 CGS nella misura di 1/3, per una sanzione definitiva di n.2 gare di squalifica;
- Salvatore Paolo, sanzione base di n.3 mesi di inibizione, diminuita ai sensi dell'art.127 CGS nella misura di 1/3, per una sanzione definitiva di n.2 mesi di inibizione;
- Martelli Cristian, sanzione base di n.3 mesi di inibizione, commutata in euro 400,00 di ammenda, diminuita ai sensi dell'art.127 CGS nella misura di 1/3, per una sanzione definitiva di euro 300,00 di ammenda;
- Shot Cassia (ora Club Olimpico Romano), sanzione base di euro 300,00 di ammenda e n.1 punto di penalizzazione da scontare nel campionato di competenza nella stagione sportiva 2024/2025, diminuita ai sensi dell'art.127 CGS nella misura di 1/3, per una sanzione definitiva di euro 200,00

di ammenda e n.1 punto di penalizzazione da scontare nel campionato di competenza nella stagione sportiva 2024/2025.

Il Tribunale Federale Territoriale, preso atto dell'accordo raggiunto tra le parti, non riscontrando dagli atti elementi utili ai fini di un proscioglimento dei deferiti, accetta il patteggiamento.

Pertanto, visto tutto quanto sopra, il Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Ritenuta corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, di dichiarare l'efficacia dell'accordo ex art. 127 C.G.S. e, per l'effetto, di comminare le seguenti sanzioni:

- Rotella Daniele, squalifica per 2 gare;
- Salvatore Paolo, inibizione per 2 mesi;
- Martelli Cristian, ammenda di euro 300,00.
- Shot Cassia, ammenda di euro 200,00 e penalizzazione di n.1 punto in classifica, da scontare nel campionato di competenza per la stagione sportiva 2024/2025.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

Si trasmetta agli interessati.

IL RELATORE

F.to Alessandro Di Mattia

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 22 agosto 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, ALDO GOLDONI

3) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MATTIA SANTUCCI, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA ASD SPORT SABINA 2021, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ DELLA SOCIETÀ A.S.D. SPORT SABINA 2021 A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 27 del 23/08/2024

Il Procuratore Federale Interregionale,
letti gli atti dell'attività di indagine svolta nel procedimento disciplinare iscritto al n. 802pfi 23-24, avente ad oggetto: "Accertamenti in merito all'aggressione verbale subita il giorno 12.2.2024 dall'arbitro della gara Sport Sabina 2021 – Sporting MDC Lisciano del 10.2.2024, valevole per il girone A del campionato di Terza Categoria";

Esaminati i documenti acquisiti e gli atti formati nel corso dell'attività inquirente svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

Vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata;

Rilevato che nel corso dell'attività inquirente svolta sono stati posti in essere atti di indagine ed acquisiti documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

- segnalazione del 14.2.2024 della sezione A.I.A. di Rieti e documentazione allegata;
- foglio censimento relativo alla società A.S.D. Sport Sabina 2021 per la stagione sportiva 2023 - 2024;
- estratto storico di tesseramento del calciatore sig. Santucci Mattia;
- verbale di audizione del 28.3.2024 dell'arbitro della gara Sport Sabina 2021 – Sporting MDC Lisciano del 10.2.2024, valevole per il girone A del campionato di Terza Categoria;
- verbale di audizione del 23.4.2024 del sig. Mattia Santucci, calciatore tesserato per la società A.S.D. Sport Sabina 2021;

Ritenuto che dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso quanto segue. Il giorno 12.2.2024, nei pressi dell'ingresso dell'Istituto scolastico Aldo Moro di Passo Corese il sig. Mattia Santucci, calciatore tesserato per la ASD Sport Sabina 2021, ha aggredito verbalmente l'arbitro della gara Sport Sabina 2021 – Sporting MD Lisciano del 10.2.2024, valevole per il girone A del campionato di Terza Categoria, alla quale lo stesso aveva preso parte nelle fila della squadra schierata dalla ASD Sport Sabina 2021; in tale circostanza, in particolare, alla presenza di alcuni studenti, rivolgendosi all'arbitro il sig. Mattia Santucci proferiva le seguenti testuali espressioni: "hai sospeso la partita non capisci un cazzo, sei proprio un deficiente, incompetente e una testa di cazzo, sei proprio un deficiente, incompetente e una testa di cazzo cacasotto".

Tale circostanza trova puntuale conferma nelle dichiarazioni rese in sede di propria audizione da parte della Procura Federale dallo stesso sig. Mattia Santucci, in quale con pieno valore confessorio ha riferito quanto segue: "ammetto di aver detto quanto mi si riferisce, ad eccezione dell'ultima parolaccia. Devo riferire che lo stesso giorno, durante l'intervallo, mi sono rivisto con il P. (arbitro della gara oggetto del procedimento – n.d.r.) e a fronte di una sua espressione di malcontento per quanto era avvenuto la mattina, non ho risposto e mi sono allontanato";

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco;

Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva,

deferisce innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio:

- 1) il sig. Mattia Santucci, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la ASD Sport Sabina 2021;

2) la società A.S.D. Sport Sabina 2021;

per rispondere:

- il sig. Mattia Santucci, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la ASD Sport Sabina 2021:
- della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, il giorno 12.2.2024 nei pressi dell'ingresso dell'Istituto scolastico Aldo Moro di Passo Corese, aggredito verbalmente l'arbitro della gara Sport Sabina 2021 – Sporting MD Lisciano del 10.2.2024, valevole per il girone A del campionato di Terza Categoria, alla quale aveva preso parte nelle fila della squadra schierata dalla ASD Sport Sabina 2021; in tale circostanza, in particolare, il sig. Mattia Santucci, alla presenza di alcuni studenti, rivolgendosi all'arbitro proferiva le seguenti testuali espressioni: "hai sospeso la partita non capisci un cazzo, sei proprio un deficiente, incompetente e una testa di cazzo cacasotto";

- la società A.S.D. Sport Sabina 2021 a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Mattia Santucci, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

Nella riunione fissata dallo scrivente Tribunale Federale per il giorno 22 agosto 2024, è presente in rappresentanza della Procura Federale l'Avv. Vignoli Francesco, mentre nessuno per i deferiti.

Il Presidente del Tribunale dichiara che si procede in assenza dei deferiti, dopo aver verificato che gli avvisi sono stati tutti consegnati.

La Procura Federale si riporta integralmente all'atto di deferimento, dichiara che i fatti sono stati appurati e confermati anche dal deferito.

Pertanto, chiede l'accoglimento del deferimento con le seguenti sanzioni:

- Santucci Mattia, n.6 gare di squalifica da scontare nel campionato di competenza per la stagione 2024/2025;

- Sport Sabina 2021, € 400,00 di ammenda.

Il Tribunale Federale, dalla lettura degli atti d'indagine ritiene emergere la responsabilità dei deferiti rispetto agli addebiti contestati.

Tutto ciò premesso, questo Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di comminare le seguenti sanzioni:

- Santucci Mattia, squalifica per n.4 gare;

- Sport Sabina 2021, ammenda di euro 100,00.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

Si trasmetta agli interessati.

IL RELATORE

F.to Aldo Goldoni

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Publicato in Roma il 4 ottobre 2024

IL SEGRETARIO

Claudio Galieti

IL PRESIDENTE

Roberto Avantaggiato